



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/84/CU01/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLTIVAZIONE, PROMOZIONE,
COMMERCIALIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E INCREMENTO DELLA QUALITÀ
E DELL’UTILIZZO DEI PRODOTTI DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO E DELLA
FILIERA FLOROVIVAISTICA, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALLA
LEGGE 4 LUGLIO 2024, N. 102”.**

Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102

Punto 1) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime la propria Intesa sul provvedimento in esame, proponendo alcune emendamenti non condizionanti l’Intesa, formulando alcune osservazioni e una raccomandazione

A. EMENDAMENTI

1) Emendamento sostitutivo

All’articolo 1, comma 2 lettera a) ELIMINARE “(...) piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;”
SOSTITUIRE CON “le piante da impianto ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/2031”

MOTIVAZIONE

La sostituzione è necessaria per includere anche tipologie di piante non previste quali le succulente e le acquatiche.

2) Emendamento sostitutivo

All’articolo 1, comma 2 ELIMINARE

- “c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno, in vaso o in piena terra;
- d) il vivaismo frutticolo, viticolo e olivicolo, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;
- e) vivaismo forestale, concernente la produzione di piante e semi forestali e da bosco;
- f) vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante aromatiche e officinali.”

SOSTITUIRE CON

“c) vivaismo ornamentale, come definito dal D. Lgs n. 151 del 19 maggio 2000 “Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di commercializzazione delle piante ornamentali” e ss.mm.ii;

d) vivaismo frutticolo e orticolo, come definito dal D. Lgs n. 18 del 2 febbraio 2021 “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” e ss.mm.ii;

e) vivaismo forestale, concernente la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione come definiti dal D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 e ss.mm.ii;

f) vivaismo viticolo, come definito dal D. Lgs n. 16 del 2 febbraio 2021 “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.” e ssmi.”



MOTIVAZIONE

La sostituzione consentirebbe di indicare i materiali di moltiplicazione che nel testo originario non sono correttamente richiamati. Il vivaismo olivicolo è già incluso nel vivaismo frutticolo quindi non serve citarlo.

Il vivaismo ornamentale non comprende il vivaismo frutticolo e olivicolo (regolamentato dal D.lgs. 18/2021) e viticolo (D.lgs. 16/2021) atti alla produzione di piante produttive e alimentari.

Il D.lgs. 151/2000 regolamenta invece i “materiali di moltiplicazioni” in ambito ornamentale, ed è considerato “ornamentale” qualsiasi materiale vegetativo o pianta finita (comprese le piante da frutto e forestali e ortive) che siano utilizzati per il loro valore estetico o per l’autoconsumo privato anziché per scopi produttivi-alimentari. Il **vivaismo orticolo** è il comparto dell’agricoltura specializzata nella propagazione e produzione su scala vivaistica delle piante da orto.

Il **vivaismo forestale** è normato dal D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 e ss.mm.ii.

3) In subordine all’emendamento sub 2) Proposta sostitutiva

All’articolo 1, comma 2 ELIMINARE (...) e) vivaismo forestale, concernente la produzione di piante e semi forestali e da bosco;

SOSTITUIRE CON (...) e) vivaismo forestale, concernente la produzione di materiali forestali di moltiplicazione;

MOTIVAZIONE

La sostituzione consentirebbe di indicare i materiali di moltiplicazione che nel testo originario non sono correttamente richiamati.

4) Emendamento additivo

All’articolo 2, comma 1, lettera a) DOPO LE PAROLE “(...) vegetali”

INSERIRE “e loro cloni”

MOTIVAZIONE

Per ricomprendere nella filiera anche i costitutori di cloni.

5) Emendamento sostitutivo

All’articolo 2, comma 1 la lettera d) “gli operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico, comprendente il verde pensile, il verde verticale, l’ingegneria naturalistica, nonché tutti gli operatori che si occupano di soluzioni basate sulla natura (nature-based solutions)”

VIENE SOSTITUITA DALLA SEGUENTE:

All’articolo 2, comma 1 la lettera “gli operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico, comprendente il verde pensile e il verde verticale”

6) Emendamento additivo

INSERIRE nuova lettera

f) gli operatori della filiera vivaistica forestale, dalla raccolta di frutti, semi e parti di piante alla produzione e commercializzazione di materiali vivaistici per fini forestali.

MOTIVAZIONE

Per ricomprendere tutti gli operatori della filiera della vivaistica forestale.

7) Emendamento ablativo

All’articolo 2, comma 2, ELIMINARE i seguenti paragrafi:

c) «ingegneria naturalistica»: la disciplina che utilizza il funzionamento naturale degli ecosistemi per la progettazione, la realizzazione e la gestione sostenibile di infrastrutture e paesaggi;

d) «soluzioni basate sulla natura (nature-based solutions)»: gli interventi che utilizzano il verde, i prodotti florovivaistici e la natura per migliorare la qualità ambientale e la qualità della vita nelle aree urbane e periurbane.

MOTIVAZIONE

Si tratta infatti di attività ben più complesse di quelle florovivaistiche ed interdisciplinari per loro natura:

- L'INGEGNERIA NATURALISTICA comprende attività nelle quali l'utilizzo di materiale vegetale spesso prescinde dalla produzione vivaistica (si pensi alle talee di salice prelevate ed impiegate in loco), prevede l'utilizzo importante di altri materiali (legnosi e metallici) e dall'altra necessita di competenze diversificate di ambito agro-forestale, ingegneristico, idro-geologico;



- le SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA comprendono un ventaglio enorme di azioni, strumenti e soluzioni, che possono o no comprendere l'utilizzo di materiale vegetale

8) Emendamento additivo

All'articolo 3, comma 3, DOPO LE PAROLE "(...) Ministero dell'economia e delle finanze"
INSERIRE " , previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"

MOTIVAZIONE

Necessario il coinvolgimento di Regioni e Province Autonome.

9) Emendamento additivo

All'articolo 4, DOPO LE PAROLE "(...) nel verde urbano e periurbano, nei parchi e nei giardini storici."
INSERIRE "in coerenza con l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni"

10) Emendamento sostitutivo

SOSTITUIRE "(Criteri di premialità nell'ambito dei CSR)" con la seguente "(Criteri di premialità nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale previsti dalla PAC)"

All'Articolo 10, comma 1 il seguente paragrafo "Al fine di sostenere lo sviluppo del settore florovivaistico a livello locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12 e dei principi di cui al Piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023-2027, possono prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale. "

VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE "1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore florovivaistico a livello locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12 e dei principi della PAC, possono prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito della programmazione regionale."

11) Emendamento sostitutivo

All'articolo 11, comma 3 la lettera g) "un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

VIENE SOSTITUITA DALLA SEGUENTE

"g) 6 rappresentanti (3 effettivi e 3 supplenti" designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

MOTIVAZIONE

Si rileva una rappresentanza insufficiente al Tavolo per le Regioni e Province autonome, considerata anche la molteplicità delle caratteristiche ed esigenze a livello locale del settore florovivaistico.

12) Emendamento sostitutivo

All'articolo 15, il comma 1 "Gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, possono provvedere alla germinazione e alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali."

VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE "Gli organismi ufficiali e le autorità territoriali come definiti dal D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, possono provvedere alla raccolta e alla produzione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali; tali materiali dovranno essere certificati come previsto dal D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386."

13) Emendamento sostitutivo

All'articolo 16, il comma 3 "3. In coerenza con le disposizioni vigenti, la scelta delle specie da utilizzare a fini forestali per la creazione di nuovi boschi urbani e periurbani, per gli interventi di rinaturalizzazione e di ripristino ambientale avviene mediante l'utilizzo di specie arboree autoctone, mentre per le aree verdi urbane e periurbane a scopo ornamentale la scelta delle specie da utilizzare ricade su specie della flora italiana, compatibilmente con le caratteristiche ecologiche del sito di impianto."

VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

3. In coerenza con le disposizioni vigenti, la scelta delle specie da utilizzare a fini forestali per la creazione di nuovi boschi urbani e periurbani, per gli interventi di rinaturalizzazione e di ripristino ambientale ricade



preferibilmente tra le specie arboree autoctone e il materiale forestale di propagazione deve essere conforme al D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386.

14) Emendamento sostitutivo

L'articolo 17

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di concessione di beni demaniali, i comuni possono prevedere condizioni tecniche e contrattuali agevolate per l'affitto o la concessione di terreni di loro proprietà a operatori della filiera vivaistica, per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati destinati a fini forestali, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I terreni comunali oggetto di affitto o concessione devono avere la destinazione d'uso agricola o essere ricompresi in aree verdi abbandonate o in zone degradate da recuperare.

3. La concessione può essere rilasciata a titolo gratuito per i terreni con estensione massima di un ettaro; per i terreni con superficie superiore a un ettaro si può procedere all'affitto a condizioni agevolate. I terreni classificati come fortemente degradati, previa certificazione degli uffici tecnici comunali competenti, possono essere concessi a titolo gratuito indipendentemente dalla loro estensione.

4. L'affitto o la concessione ha la durata minima di cinque anni e massima di dieci anni ed è rinnovabile di diritto per ulteriori dieci anni, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti, da comunicare con preavviso di almeno nove mesi.

5. Gli operatori della filiera vivaistica, affittuari o concessionari dei terreni comunali concessi a condizioni agevolate o gratuite, che intendono coltivare e commercializzare materiali di moltiplicazione da utilizzare a fini forestali, conseguono la licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono tenuti al rispetto delle norme fitosanitarie vigenti e all'osservanza delle Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2022.

6. Gli affittuari o concessionari sono tenuti a garantire al comune una produzione annuale minima di piantine forestali a titolo gratuito e a restituire, al termine dell'affitto o della concessione, il terreno ed eventuali manufatti preesistenti in condizioni di conservazione tali da consentire la prosecuzione dell'attività agricola.

7. Costituisce titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione dei terreni il possesso, da parte degli operatori della filiera richiedenti, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) età inferiore a 40 anni;

c) titolo di studio in scienze forestali o equipollente;

d) attestati professionali conseguiti nei settori vivaistico o forestale;

e) esperienza lavorativa certificata nel settore del vivaismo di almeno due anni;

f) iscrizione nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) o in analoghi registri professionali istituiti in altri Stati membri dell'Unione europea;

g) assenza di precedenti penali nel casellario giudiziario;

h) impiego di manodopera locale, nella fase di avvio e gestione dell'attività vivaistica per fini forestali, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, previdenza e assicurazione per infortuni.

VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE

"1. Le amministrazioni pubbliche possono definire condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà a soggetti della filiera produttiva di livello regionale per la forestazione, per la produzione di specie forestali da destinare ai fini forestali, prevedendo la facoltà di adempiere il canone, in tutto o in parte, mediante trasferimento periodico di materiale forestale certificato di valore equivalente, determinato secondo stime indipendenti, in modo da escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le regioni disciplinano l'applicazione del presente articolo con riferimento ai terreni di loro proprietà e a quelli degli enti locali del proprio territorio.

MOTIVAZIONE

L'articolo contiene disposizioni di dettaglio che dovrebbero più congruamente trovare posto in Linee guida di indirizzo o addirittura in un bando, invece che in una legge.

Inoltre, l'introduzione di canoni ridotti o nulli potrebbe essere in contrasto con le prescrizioni di invarianza finanziaria.



B. OSSERVAZIONI

- **articolo 7:** CHIARIRE a chi è in capo la responsabilità fitosanitaria (al committente o all'esecutore della prestazione) sui contratti di coltivazione;
- **articolo 9:** NON è chiara la portata del Piano Nazionale previsto che sembra intervenire, e potenzialmente confliggere, con le leggi regionali in materia di governo del territorio e con gli strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici. Si propone che alla luce dell'emergere di organismi nocivi da quarantena che possono minare la stabilità del settore, il Piano preveda oltre al riutilizzo funzionale delle strutture, innovazione tecnologica ed efficientamento energetico, anche l'incentivazione di strutture che prevedano tecnologie di risparmio idrico e l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'igiene, un rapido contingentamento dei materiali infetti e la disinfezione dei locali riducendo al minimo l'utilizzo di prodotti fitosanitari o chimici;
- **articolo 12:** La principale criticità risiede nella assenza di dotazione finanziaria per la realizzazione del Piano, che rischia di tradursi in un documento di indirizzi e obiettivi da perseguire da parte delle Regioni, senza risorse finanziarie a questi dedicate;
- **articolo 16:** PROMUOVERE interventi di messa a dimora di alberi a fini forestali e ornamentali nelle aree urbane e periurbane soggette a misure di lotta obbligatoria anche per motivi fitosanitari oltre che per il dissesto idrogeologico, nell'ambito della strategia nazionale del verde urbano. I "comuni di piccole dimensioni" dovrebbero essere affiancati da "gli ecosistemi urbani da ripristinare" indipendentemente dalla dimensione. La definizione potrebbe essere maggiormente conformata a quanto individuato dall'art. 3 del Reg. 2024/1991;
- **articolo 17, comma 2:** VERIFICARE attentamente, in quanto tali destinazioni sono espresse in ambito PRG di ogni singolo comune, da considerare altresì che le aree degradate, proprio per la definizione non possono essere destinate immediatamente a vivaio, ma hanno necessità di essere prima recuperate. Con quali fondi?? Privati??) attenzione a tali superfici, in quanto se sono abbandonate e degradate possono essere diventate superfici boschive e di conseguenza diventa difficile ritornare a una superficie coltivabile;
- **articolo 17, c. 4:** VERIFICARE e rivalutare durata contratti di affitto secondo norma "patti agrari".

C. RACCOMANDAZIONE

I decreti ministeriali attuativi non devono andare in contrasto con eventuali normative regionali vigenti. Si segnala inoltre che a livello regionale ci sono diverse peculiarità di cui tenere conto.

Roma, 11 giugno 2026



